


Tax & Legal News

FOCUS: Le novità per i crediti ricerca e sviluppo



SCADENZE FISCALI

FOCUS

- LE NOVITÀ PER I CREDITI RICERCA E SVILUPPO

NEWS

BILANCIO E SOCIETÀ

- L'ELIMINAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE LEGITTIMA IL RECESSO DEL SOCIO
- SONO LEGITTIME LE CLAUSOLE CHE IMPONGONO VINCOLI ALLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI
- GLI STATUTI POSSONO PREVEDERE UN TETTO MINIMO PER LE QUOTE
- PERDITE INFERIORI A UN TERZO DEL CAPITALE: LA COPERTURA NON HA VINCOLI
- LE PERDITE SUPERIORI AD UN TERZO DEL CAPITALE POSSONO ESSERE COPERTE ANCHE SOLO PARZIALMENTE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- NON C'È ABUSO NELL'ACQUISTO DI QUOTE PER CONSEGUIRE LA MAGGIORANZA DA CONFERIRE IN NEUTRALITÀ
- C'È CESSIONE DI AZIENDA ANCHE SE NON TUTTI I BENI DEL CEDENTE PASSANO AL CESSIONARIO

IMPOSTE DIRETTE

- PEX: È COMMERCIALE LA SEMPLICE ACQUISIZIONE DI AREE CON RICERCA DI FINANZIAMENTI

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- LA CONSULENZA FINANZIARIA SULLA NEGOZIAZIONE DI QUOTE È SOGGETTA AD IVA
- NELLA SUCCESSIONE DEL DISPONENTE NON ENTRANO LE QUOTE ASSEGNATE AD UN TRUST INTERPOSTO
- LA DONAZIONE DIRETTA CHE PRECEDE UN ACQUISTO IMMOBILIARE NON È ESENTE

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- IL SOCIO FORNITORE UNICO ESERCITA IL CONTROLLO INDIRETTO AI FINI DEL TRANSFER PRICE

SCADENZE FISCALI

25 luglio

CAF e professionisti abilitati

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2022) presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2022, i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate: le dichiarazioni elaborate (modelli 730/2022); i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3); il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4); nonché buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (ossia, le buste chiuse contenenti il mod. 730-1)

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2022) presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2022, i CAF e i professionisti abilitati devono rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2022) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

FOCUS

LE NOVITÀ PER I CREDITI RICERCA E SVILUPPO

I crediti di imposta per ricerca e sviluppo sono stati al centro di due provvedimenti normativi: il primo riguarda il passato, e segnatamente la possibilità di evitare l'applicazione di sanzioni al caso di crediti non spettanti che vengono spontaneamente riversati alle casse dell'Erario.

Il secondo provvedimento riguarda invece il futuro, e istituisce una procedura di certificazione preventiva che potrà essere adottata per dare certezza alla spettanza dei crediti.

Vediamo in dettaglio i due filoni.

Le istruzioni operative per la sanatoria dei crediti non spettanti

La procedura di riversamento spontaneo, disciplinata dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, prevede che possano essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145).

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 ha reso possibile la fase pratica del riversamento di crediti di imposta non spettanti.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti professionali, entro il 30 settembre 2022. L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione.

Con la risoluzione 34/E del 5 luglio 2022, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), l'Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

Attività di ricerca, sviluppo e innovazione: la certificazione preventiva

Il decreto legge 73/2022 ha introdotto una nuova procedura destinata a dare maggiore certezza operativa alle imprese che intendono richiedere il credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

L’articolo 23 del decreto prevede infatti che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

La certificazione può essere richiesta a condizione che non siano state già constatate violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta e che comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

L’importanza della certificazione risiede nel fatto che essa esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata): gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione e sarà istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

NEWS

BILANCIO E SOCIETÀ

L'ELIMINAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE LEGITTIMA IL RECESSO DEL SOCIO

Cassazione, Sentenza 27.6.2022 n. 20546

Nella causa oggetto di controversia un socio ha sostenuto l'applicabilità delle norme sul diritto di recesso (articolo 2437 del codice civile) al caso in cui tramite una modifica statutaria sono stati sottratti al diritto di prelazione spettante ai soci i trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate.

Dal punto di vista sostanziale, l'articolo 2437, secondo comma, lettera b) stabilisce infatti come condizione necessaria, ma anche sufficiente, per il legittimo esercizio del diritto di recesso, che, a seguito della modifica statutaria, un trasferimento che precedentemente era sottoposto a prelazione, non lo sia più, indipendentemente da ogni possibile verifica del valore sostanziale della modifica apportata.

La Cassazione condivide questa impostazione, sottolineando anche che *“assai persuasiva è la valorizzazione del dato letterale: in altra ipotesi di recesso concernente la modifica della clausola che disciplina l'oggetto sociale, a norma dell'art. 2437 primo comma lett. a) c.c., è stato lo stesso legislatore a richiedere espressamente la rilevanza sostanziale della modifica statutaria. Ne consegue che se, nell'ipotesi di cui è causa, il legislatore non ha richiesto tale ulteriore requisito, vuol dire che ai fini del recesso è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni (sul punto, la previsione, nel caso di specie, della possibilità di cedere liberamente le azioni alle società controllate, prima non contemplata, si muove indubbiamente in quella direzione).”*

SONO LEGITTIME LE CLAUSOLE CHE IMPONGONO VINCOLI ALLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Consiglio notarile di Milano, Massima 5.7.2022 n. 201

Secondo il Notariato di Milano le clausole statutarie di Spa e di s.r.l. che vietano il trasferimento parziale delle azioni o della partecipazione del socio alienante - e che quindi subordinano il trasferimento alla condizione che il socio alienante trasferisca tutte le azioni o l'intera partecipazione di cui è titolare - sono legittime e non integrano un "divieto" di alienazione, ai sensi dell'articolo 2355-bis, comma 1 del codice civile, né un'ipotesi di "intrasferibilità" delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 2469, comma 2.

Nelle SpA, la loro introduzione nello statuto dà luogo alla causa legale di (articolo 2437, comma 2, lett. b), del codice civile) ove lo statuto non disponga diversamente; mentre nelle s.r.l., esse non danno luogo al diritto di recesso, né ai sensi dell'articolo 2469, comma 2, né al momento della loro introduzione nello statuto, non essendo contemplata tale fattispecie tra le cause legali di recesso ai sensi dell'articolo 2473.

GLI STATUTI POSSONO PREVEDERE UN TETTO MINIMO PER LE QUOTE

Consiglio notarile di Milano, Massima 5.7.2022 n. 202

Sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. e di s.r.l. che impongono un "tetto minimo" di possesso delle azioni o delle partecipazioni sociali. Esse possono essere configurate: (i) come regole di circolazione delle partecipazioni, che rendono il trasferimento inefficace nei confronti della società

in tutti i casi in cui, per effetto del trasferimento, l'acquirente non consegua il possesso minimo ovvero il venditore lo perda; (ii) come regole che subordinano la legittimazione all'esercizio di parte dei diritti sociali alla titolarità di un numero di azioni o di una quota di partecipazione almeno pari o superiori al possesso minimo.

La delibera di modifica dello statuto che introduce questo secondo tipo di clausole deve essere adottata, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto, anche con il consenso dei soci che siano titolari di un numero di azioni o di una partecipazione inferiori al possesso minimo richiesto dalla nuova clausola statutaria.

PERDITE INFERIORI A UN TERZO DEL CAPITALE: LA COPERTURA NON HA VINCOLI

Consiglio notarile di Milano, Massima 5.7.2022 n. 203

Il Consiglio notarile di Milano ha esaminato in una massima le regole da adottare nel caso di copertura di perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale.

Secondo l'orientamento espresso dalla massima:

- non spetta ai creditori il diritto di opposizione previsto dagli articoli. 2445 e 2482 del codice civile, e pertanto la deliberazione può essere eseguita immediatamente;
- non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- la deliberazione deve essere assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria;
- non sussiste l'obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'adunanza.

La riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo può essere deliberata per l'ammontare liberamente determinato dall'assemblea sino a concorrenza delle stesse.

LE PERDITE SUPERIORI AD UN TERZO DEL CAPITALE POSSONO ESSERE COPERTE ANCHE SOLO PARZIALMENTE

Consiglio notarile di Milano, Massima 5.7.2022 n. 204

Secondo il Consiglio notarile di Milano, fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli articoli. 2446, comma 2, o 2482-bis, comma 4, del codice civile, l'assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

NON C'È ABUSO NELL'ACQUISTO DI QUOTE PER CONSEGUIRE LA MAGGIORANZA DA CONFERIRE IN NEUTRALITÀ

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 13.7.2022 n. 374

La risposta all'interpello del prende in considerazione una operazione di riorganizzazione societaria e di passaggio generazionale articolata nei seguenti passaggi:

- l'Istante, già in possesso di una quota societaria pari al 50 %, acquista da una comunione ereditaria l'1 per cento della partecipazione nella Società, al fine di acquisire il 51 per cento e, dunque, il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 del codice civile;
- l'Istante costituisce una nuova società (holding), interamente posseduta dallo stesso, nella quale sarà conferito il 51 per cento delle azioni della Società beneficiando del regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177 del Tuir;
- viene trasferito il controllo della holding alla figlia dell'Istante, mediante patto di famiglia, ai sensi dell'articolo 768-bis del c.c., al fine di poter realizzare il passaggio generazionale.

Secondo l'Agenzia la concatenazione delle operazioni prospettata non rappresenta un condotta abusiva, in quanto "sembra diretta a perseguire una più efficiente governance della azienda di famiglia, seppure indirettamente, mediante una holding unipersonale, appositamente costituita dall' Istante, attraverso il conferimento della quota di maggioranza detenuta nella azienda stessa, che costituisce valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione dell'articolo 177, comma 2, in luogo dell'articolo 9 del TUIR. In aggiunta, la dismissione della partecipazione da parte della comunione ereditaria, che intende uscire dalla compagine sociale, risulta parte integrante del medesimo progetto di riorganizzazione e si presenta, unitamente al conferimento che la seguono, coerente con le finalità riorganizzative illustrate."

C'È CESSIONE DI AZIENDA ANCHE SE NON TUTTI I BENI DEL CEDENTE PASSANO AL CESSIONARIO

Cassazione, Ordinanza 15.7.2022 n. 22327

La Cassazione, nell'ordinanza 15.7.2022 n. 22327, conferma che la cessione di un insieme di beni organizzati per l'attività di impresa rappresenta una cessione di azienda anche quando non viene trasferita al cessionario la titolarità dell'intero complesso di beni appartenente al cedente.

Secondo i giudici, infatti *"non occorre che la cessione riguardi la totalità dei beni aziendali, essendo sufficiente che il complesso dei cespiti ceduti (a prescindere dalla successiva integrazione con altri cespiti) sia idoneo all'esercizio dell'impresa da parte del cessionario. Invero, è pacifico che la cessione di azienda è configurabile anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa"*.

IMPOSTE DIRETTE

PEX: È COMMERCIALE LA SEMPLICE ACQUISIZIONE DI AREE CON RICERCA DI FINANZIAMENTI

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 28.6.2022 n. 354

Lo svolgimento iniziale dell'attività immobiliare (acquisizione di aree e ricerca di finanziamenti) rappresenta una attività commerciale che fa maturare i requisiti pex: se la società viene successivamente liquidata e chiusa, le perdite realizzate dalla partecipante non sono quindi deducibili.

Lo sostiene la risposta all'interpello 354 del 28 giugno 2022, nella quale è stato esaminato il caso di una società che non ha mai attuato le opere relative ad un progetto di lottizzazione; la crisi del settore immobiliare che si è manifestata negli ultimi anni ha poi del tutto paralizzato le iniziative e la società è rimasta inattiva. Successivamente la società è stata messa in liquidazione e la liquidazione si è chiusa con bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione depositati presso il Registro Imprese: le perdite subite dalla società partecipante sono divenute "perdite realizzate" e quindi l'istante ha chiesto conferma del fatto che tali perdite siano deducibili essendo relative a partecipazione in società priva del requisito di commercialità,

Secondo l'Agenzia, però, non osta al riconoscimento dell'impresa commerciale il mancato conseguimento di ricavi; a rilevare, in definitiva, è che l'impresa disponga di una struttura organizzativa potenzialmente adeguata all'avvio del processo produttivo. Le caratteristiche di determinati settori possono peraltro condurre le imprese a generare ricavi anche a distanza di anni dalla loro costituzione; per tali soggetti, in particolare, il complesso delle attività preliminari svolte, quali l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni, la ricerca dei finanziamenti e dei siti ove ubicare gli impianti, la progettazione e realizzazione degli stessi, non assume natura meramente preparatoria, ma integra da subito l'esercizio dell'attività d'impresa.

Pertanto, le operazioni di assunzione dei finanziamenti e di acquisizione delle aree interessate dal progetto di valorizzazione immobiliare costituiscano elementi idonei alla configurabilità della commercialità in ambito pex. Gli incarichi professionali affidati, la previsione concernente un piano industriale per il risanamento finanziario, la ristrutturazione del debito e i versamenti soci effettuati costituiscono, inoltre, indicatori atti ad escludere una condizione di completa inattività nel tempo da parte della società medesima. In definitiva, sulla base delle considerazioni svolte si ritiene, in via di principio, che non possa considerarsi escluso il riconoscimento del requisito della commercialità ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR, con conseguente indeducibilità della minusvalenza realizzata in sede di liquidazione societaria.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

LA CONSULENZA FINANZIARIA SULLA NEGOZIAZIONE DI QUOTE È SOGGETTA AD IVA

Agenzia delle Entrate, Risposte ad Interpello 4.7.2022 nn. 360, 361, 362, 363, 364

In ben cinque risposte ad interpelli, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni relative all'applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni di mandato e intermediazioni relative a cessioni di quote.

In estrema sintesi, i contenuti delle risposte possono così essere riassunti:

- se emerge una complessa attività di consulenza, nell'ambito della quale l'eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto) si pone come un "di cui" e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell'intera prestazione, a questa complessa prestazione di consulenza non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA (risposta 360);
- quando l'imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l'attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale "obbligazione di fare, non fare e permettere", da assoggettare a IVA con aliquota ordinaria (risposta 361);
- se l'eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto) è un "di cui" di un'attività complessa e in quanto tale non idonea a inficiare la natura di consulenza dell'intera prestazione dell'Advisor, non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA (risposta 362);
- i servizi di gestione relativi a fondi comuni d'investimento possono essere prestati da un soggetto terzo rispetto al gestore (i.e. SGR) e si può astrattamente configurarsi un "Sub-Advisor" o "sub-delegato" della società (Advisor) avente un rapporto diretto con il cliente; tuttavia, se la responsabilità per le attività sub-delegate rimane in capo all'Advisor, le fatture passive ricevute da liberi professionisti e società terze non possono essere emesse in regime di esenzione IVA (risposta 363);
- il servizio di concessione del diritto d'uso di un software fornito esclusivamente per la gestione di fondi comuni d'investimento e con un nesso intrinseco per la gestione dei fondi medesimi, può essere considerato "specifico" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, par. 1, lett. g) della direttiva 2006/112/CE, come recepito ad opera dell'articolo 10, comma 1, n. 1) del Decreto IVA (risposta 364).

NELLA SUCCESSIONE DEL DISPONENTE NON ENTRANO LE QUOTE ASSEGNATE AD UN TRUST INTERPOSTO

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 4.7.2022 n. 359

Se un trust è da considerarsi interposto ai fini delle imposte sui redditi, questa circostanza non implica che le quote societarie detenute dal trust siano da attribuire al patrimonio del disponente, con la conseguenza che alla sua morte cadono in successione. Secondo l'Agenzia, infatti al momento del decesso del Disponente la quota di partecipazione nella Società non fa parte del patrimonio dello stesso in quanto segregata nel Trust e non è civilisticamente caduta in successione.

Pertanto, nel presupposto che, sotto il profilo civilistico, le partecipazioni in questione non siano cadute in successione, ma facciano tuttora parte del patrimonio segregato nel Trust e che il Trustee risulti il titolare della predetta quota di partecipazione di socio accomandante nella Società, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'Atto istitutivo del Trust medesimo, ai fini della

presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, la quota non deve essere ricompresa nell'attivo ereditario del de cuius.

La circostanza che il Trust non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale rileva ai soli fini dell'imputazione dei redditi, comportando che i redditi formalmente prodotti dal Trust sono assoggettati a tassazione in capo al Disponente.

LA DONAZIONE DIRETTA CHE PRECEDE UN ACQUISTO IMMOBILIARE NON È ESENTE (Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 6.7.2022 n. 366)

L'Agenzia delle entrate continua a leggere in modo rigido l'esigenza di nesso di collegamento tra donazioni e atti di acquisto immobiliare ai fini della concessione dell'esenzione prevista dall'articolo 4 bis del TUS. Ricordiamo che questa norma prevede che *"Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto"*.

Pertanto, secondo la risposta all'interpello 366 del 6 luglio 2022, l'esenzione è riconosciuta nel caso in cui la "donazione o altra liberalità collegata" sia una liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo. Nelle liberalità "indirette", l'operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione, vale a dire la forma dell'atto pubblico ex articolo 782 del codice civile.

Diversamente, la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario viene formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizzando una donazione diretta.

Pertanto, non si ravvisano in tale fattispecie le caratteristiche della donazione "indiretta", che è rappresentata da quelle attività o atti giuridici che producono il depauperamento del patrimonio del donante e il corrispondente arricchimento del donatario attraverso atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. In quanto tale, l'atto formale di donazione è fiscalmente rilevante e, dunque, da assoggettare all'ordinaria disciplina prevista ai fini dell'imposta di successione e donazione.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

IL SOCIO FORNITORE UNICO ESERCITA IL CONTROLLO INDIRETTO AI FINI DEL TRANSFER PRICE

Cassazione, Sentenza 17.5.2022 n. 15668

Con una sentenza dal contenuto un po' forzato, La Cassazione ha valutato che è applicabile la disciplina dei prezzi di trasferimento al caso in cui, in seguito ad una joint venture paritaria tra due soci, il socio estero è l'unico fornitore della società italiana controllata.

In questo caso è stata individuata la sussistenza dell'elemento soggettivo del controllo indiretto, sulla base delle seguenti considerazioni: "il "controllo" in esame non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c. che, difatti, non è espressamente richiamato ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica, potenziale o attuale, desumibile da singole circostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra) sicché «non può non tenersi conto, nell'interpretazione della norma, dell'esigenza di assegnare alla stessa un tasso di elasticità che la renda capace di attagliarsi alle varie ipotesi in cui, indipendentemente dalla ricorrenza dei rigidi requisiti civilistici, possa apprezzarsi l'influenza di un'impresa sulle decisioni imprenditoriali di un'altra» (v. Cassazione. 22.4.2016, n. 8130, in motivazione; id., Cassazione, 15.11.2017, n. 27018)."